

REPUBBLICA ITALIANA Sent.139/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Dr. Claudio Galtieri	Presidente
Dr.ssa Luisa Motolese	Componente
Dr. Massimiliano Atelli	Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 28079 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Di Leva Pasqualino, nato a Torre Annunziata (NA) in data 28 maggio 1951, codice fiscale DLV PQL 51E28 L245H, residente a Sesto San Giovanni in via Campestre, n. 250, assistito e difeso dall'Avv. Romano Manfredi del foro di Brescia, con studio in Brescia, via XX Settembre, n. 66, presso il cui studio ha eletto domicilio,

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del 18.2.2015, il relatore Cons. Massimiliano Atelli, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fabrizio Cerioni, l'Avv. Romano Manfredi per il convenuto e l'Avvocato Francesco Borasi in sostituzione dell'Avvocato G. Brambilla Pisoni per l'interveniente Comune di Sesto San Giovanni.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 9.6.2014, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il Sig. Di Leva per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Sesto San Giovanni, per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al Comune di Sesto San Giovanni e quantificati in misura complessiva pari a 456.800,00, da imputarsi, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio a causa del danno erariale arrecato così articolato:

- **danno da disservizio**, quantificato dalla Procura sulla scorta della stima operata dal Comune di Sesto San Giovanni (all'esito dell'istituzione di una Commissione consiliare speciale costituita per fare luce sulle conseguenze 'amministrative' dei fatti illeciti accertati, al fine di assumere eventuali iniziative recuperatorie e/o riparatorie) in funzione delle spese sostenute per ripristinare la funzionalità del servizio attribuito dalla legge allo Sportello Unico, per un importo totale ritenuto imputabile al Sig. Di Leva pari ad euro 200.000,00;
- **danno all'immagine**, quantificato in una somma corrispondente al doppio delle somme ed utilità percepite quale prezzo dei reati commessi - pari a 128.400 (come accertato nella sentenza penale) - e, perciò in misura pari ad euro 256.800,00, muovendo dalla considerazione che il recente art. 1, co. 62, della legge n. 190/2012, abbia introdotto una disposizione interpretativa di carattere processuale, come tale applicabile anche ai fatti in corso di accertamento (cfr. Corte dei conti, Sez. Puglia, 6 novembre 2013, n. 1488; Corte dei conti, Sez. Lombardia, 14 marzo 2014, n. 47).

L'esercizio dell'azione erariale nei confronti del Sig. Di Leva traeva occasione dalla trasmissione

alla Procura regionale presso questa Corte, da parte del GIP del Tribunale di Monza, della sentenza di patteggiamento n. 792/2012 Reg. Sent., pronunciata il 29 ottobre 2012 e divenuta irrevocabile in data 28 dicembre 2012, con la quale è stata accertata la commissione di diversi episodi di corruzione che avevano visto coinvolto, tra gli altri, il Sig. DI LEVA, nella sua qualità di Assessore all'Edilizia privata del Comune di Sesto San Giovanni.

In particolare, la citata sentenza ha applicato al Sig. DI LEVA, considerate le attenuanti generiche e lo sconto di pena derivante dalla scelta del rito, la sanzione della reclusione di anni uno e mesi otto, oltre alla confisca della somma di € 100.000/00 ed alla condanna alla refusione delle spese sino ad allora sostenute dalla costituitasi parte civile (Comune di Sesto San Giovanni) per complessivi € 2.500/00 oltre spese generali, IVA, e CPA, per i seguenti delitti:

A) delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 321 del codice penale, perché *“nella sua qualità di assessore all'Edilizia privata del Comune di Sesto San Giovanni e, dunque, di Pubblico Ufficiale”*, si era accordato con altri coimputati (Luigi ZUNINO, azionista di controllo di Risanamento S.p.a., società proprietaria di Immobiliare Cascina Rubina S.r.l., a sua volta proprietaria dell'area cosiddetta 'ex Falk'; di Sesto San Giovanni (MI); Giovanni CAMOZZI, legale rappresentante pro tempore di Immobiliare Cascina Rubina S.r.l.; Giuseppe GROSSI (deceduto), amministratore di Sadi Servizi S.p.a. società incaricata della bonifica dell'area, nonché cointeressato alla valorizzazione edilizia del terreno ed incaricato dell'esecuzione dei pagamenti illeciti; Giovanni PARRAVICINI MORIGGIA; Piero DI CATERINA, intermediario nella predisposizione delle somme destinate al pubblico ufficiale DI LEVA al fine di ricevere il versamento di *“una somma complessiva non superiore a € 1.500.000,00 come corrispettivo per l'aumento della volumetria edificabile di superficie lorda di pavimentazione da 650.000 a 1.300.000 metri quadrati sull'area denominata 'ex Falk', in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza dei Pubblici Ufficiali.....”*; commesso in Sesto San Giovanni nell'autunno 2006;

E) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 319, 321 del codice penale, perché, *“con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso”*, anche in tempi diversi, il DI LEVA *“quale Assessore all'edilizia privata del Comune di Sesto San Giovanni e, dunque, quale Pubblico Ufficiale”*, si accordava con Marco MAGNI, architetto, operante nel settore edilizio *“per il versamento (a DI LEVA) di somme di denaro non quantificate nel loro esatto ammontare nonché di altre utilità (quali l'acquisto di un'autovettura di marca Toyota Corolla)”* targata DCO90VD del valore di euro 18.400, IVA inclusa, nonché *“(l'assunzione della signora Tania DI LEVA nello studio di architettura Magni), quale corrispettivo per un trattamento preferenziale nella gestione del rilascio dei permessi alle società DOMUS4 S.r.l., SESTO SVILUPPO S.r.l., Concordia Immobiliare S.r.l. e Cinematografica Estense S.r.l., in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri del Pubblico Ufficiale”*; commesso in Sesto San Giovanni dal 2006 al 2009;

F) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 319, 321 del codice penale, perché *“con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, DI LEVA Pasqualino quale Assessore all'Edilizia privata del Comune di Sesto San Giovanni e, dunque, quale Pubblico Ufficiale”*, si accordava con Giuseppe PASINI, quale imprenditore interessato all'attuazione del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli, *“per il versamento delle seguenti somme di denaro legate al rilascio dei permessi di costruire anche in variante di destinazione d'uso e precisamente:*

- versamento di € 30.000 eseguito nel 2006 a fronte del rilascio di licenza edilizia per la costruzione dell'edificio realizzato dal gruppo NEXITY nell'ambito del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli;

- versamento di € 40.000 eseguito nel 2006 a fronte del rilascio di licenze edilizie per la costruzione

dell'edificio di Alstom Power nell'ambito del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli;
- versamento di € 40.000 eseguito nel 2008 a fronte del rilascio di licenza di regolarità edilizia della sistemazione interna (cucine e pareti) dell'edificio sede di NH Hotel nell'ambito del Piano Integrato di Intervento sull'area E. Marelli"; commesso in Sesto San Giovanni dal 2006 al 2008;

Ad avviso della Procura erariale, da questo comportamento illecito, consistito nell'ideare e articolare un sistema puntualmente organizzato, volto al compiacente rilascio di autorizzazioni edilizie, permessi di costruire, nonché alla rapida approvazione dei Programmi di Intervento Integrato di cui all'art. 16, comma 1, legge 17 febbraio 1992, n. 179, definito dalla stampa "Sistema Sesto", è derivata una grave disfunzione (acclarata dai processi di audit posti in essere dal Comune di Sesto San Giovanni, in seguito alla scoperta delle illecite anzidette, e declinantesi, fra l'altro, come ordinaria mancata osservanza delle tempistiche nell'esame delle pratiche, tranne che per quelle presentate da alcuni soggetti privati quali, ad es., il Magni, con conseguente nocumento, oltre che del Comune, anche dell'utenza) nell'iter esaminatorio e concessorio dei procedimenti edilizi, e, conseguentemente, rilevanti danni, patrimoniali e non patrimoniali, a carico del Comune di Sesto San Giovanni.

In particolare, i documenti presenti nel fascicolo del processo penale, le risultanze delle intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché le copiose e circostanziate notizie di stampa e le dichiarazioni rilasciate dal Segretario comunale di Sesto San Giovanni e dagli altri funzionari e dipendenti dell'ente sentiti dal PM contabile nel corso dell'accesso diretto effettuato in data 7.11.2013, forniscono, ad avviso della Procura attrice, ampia prova del comportamento delittuoso tenuto dall'assessore DI LEVA nell'ideazione e nell'attuazione del meccanismo volto al mercimonio delle pubbliche funzioni in cambio di denaro - dapprima definito dalla stampa (anche in considerazione degli altri illeciti commessi pure da altri esponenti dell'amministrazione comunale sestese), come "Sistema Sesto", e poi entrato nel linguaggio comune quale sinonimo di vasta e diffusa illegalità con mercimonio di pubbliche funzioni -, da cui è derivata la sua responsabilità penale e quella amministrativa per i danni cagionati al Comune di Sesto San Giovanni.

Di qui, l'addebito di responsabilità per i danni da disservizio e all'immagine, come sopra descritti e quantificati, attesa, ad avviso della Procura regionale, l'incontestabilità del rapporto di causalità tra i fatti illeciti contestati e l'evento dannoso, la sussistenza, all'epoca dei fatti causativi dei danni in discorso, del ruolo assessorile nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni, e, quanto all'elemento soggettivo, l'accertamento della realizzazione del delitto di corruzione ex art. 319 c.p., quindi del dolo nell'esecuzione delle azioni produttive di danno.

Quanto alla valenza probatoria della citata sentenza n. 792/2012, la Procura fa notare che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., pur non costituendo un accertamento giudiziale incontrovertibile con efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi di danno (a differenza delle sentenze dibattimentali; cfr. artt. 445, comma 1-bis, e 651 c.p.p.), è pacificamente ritenuta da una consolidata giurisprudenza una decisione valutabile dal giudice contabile - nell'esercizio della propria autonomia valutativa dei fatti posti a fondamento della statuizione dell'organo penale - quale specifico ed univoco elemento di prova della commissione dei fatti contestati all'imputato, senza necessità di riscontri esterni, qualora il convenuto, non abbia allegato o dedotto le ragioni per cui, benché innocente, abbia in concreto ritenuto di avvalersi del "patteggiamento".

Nella loro materialità, per quanto in atti, i reati contestati al Sig. Di Leva sono stati perpetrati, ad avviso della Procura erariale, non solo attraverso la materiale percezione di somme in contanti o a

mezzo bonifici sui suoi conti correnti, ma anche attraverso la richiesta di versamento agli imprenditori privati facenti parte dell'illecito sodalizio dei c.d. 'oneri conglobati' (posti a carico delle società che gestivano le iniziative immobiliari, senza essere previsti da alcuna legge urbanistica o regolamento comunale, onde creare la provvista necessaria a remunerare, oltre alla Sig.ra Sostaro, responsabile amministrativa dello Sportello unico per l'edilizia, anche l'Assessore DI LEVA), nonché attraverso il procacciamento di altre utilità illecite.

La Procura attrice, sulla scorta delle indagini compiute in sede penale, trae prova delle dazioni illecite in parola fra l'altro dalla circostanza che dai conti correnti intestati al DI LEVA, rispetto alla sua complessiva situazione reddituale emergente dall'anagrafe tributaria, sarebbero emersi movimenti di somme incongrui. In particolare, secondo l'informativa della Guardia di Finanza, il convenuto "....sul rapporto di conto cointestato con la moglie e acceso presso la BCC di Sesto San Giovanni ha versato dal marzo 2008 all'ottobre dello stesso anno assegni e denaro contante per euro 415.000; operatività da considerarsi prima facie anomala se:

A) *posta in relazione con il suo profilo reddituale che con quello della moglie (entrambi lavoratori dipendenti di società dell'ENEL);*

G) *si consideri che in concomitanza con tali operazioni non sono stati rilevati negozi giuridici in grado di giustificare la provenienza del denaro movimentato".*

Ancora, a proposito delle ulteriori utilità di cui si è detto, la Procura attrice ritiene provato che il Magni abbia assunto direttamente la figlia del DI LEVA, attribuendole il ruolo di amministratrice di una società avente come socio unico proprio il Magni, e, nell'agosto del 2006, abbia pagato in contanti un'autovettura Toyota che venne intestata al medesimo DI LEVA.

Infine, nelle dichiarazioni rese dal DI CATERINA, la Procura erariale trova riscontro dell'ulteriore utilità illecita rappresentata dall'avvenuta costituzione, alla fine del 2005, di una società, la SVM srl (alla quale il DI LEVA avrebbe dovuto garantire l'acquisizione di contratti di lavoro con soggetti terzi, legati alla sfera pubblica), allo scopo, essenzialmente, di risolvere il problema del lavoro del genero del DI LEVA, Sig. GREGOLATO, che avrebbe in essa acquisito una partecipazione e ne sarebbe stato unico dipendente.

Quanto all'accordo con Marco Magni, quale professionista/imprenditore interessato all'attuazione - in forma "preferenziale" rispetto al resto dell'utenza - di varie operazioni immobiliari, per il versamento di somme di denaro quale corrispettivo per il "rilascio di permessi di costruire anche in variante di destinazione d'uso o in sanatoria, per numerose costruzioni...", come emerge dall'informativa del 10 gennaio 2011, n. 218/2008/PG della Sezione di P.G. della Guardia di Finanza operante presso la Procura della Repubblica di Milano, "... La società inglese SHORELAKE Ltd. avrebbe fittiziamente venduto all'arch. Magni dei progetti immobiliari falsi già predisposti e trasmessi dall'Architetto, il quale, così facendo ha creato un meccanismo di false fatturazioni allo scopo di costituire fondi neri all'estero. MAGNI avrebbe, poi, utilizzato tali disponibilità finanziarie per eseguire pagamenti illeciti in favore di pubblici ufficiali ed, in particolare, dirigenti del Comune di Sesto San Giovanni, tra cui l'Assessore all'Edilizia Pasqualino DI LEVA e la sua collaboratrice, dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, Nicoletta SOSTARO".

A comprovare ulteriormente l'esistenza di quello che la stampa ha chiamato "Sistema Sesto" starebbe anche la circostanza, documentata dalla P.G. nell'informativa in data 10.2.2011, che, nell'ambito dei rapporti tra DI CATERINA e PASINI, gli stessi utilizzavano un conto corrente, aperto da DI CATERINA in Lussemburgo presso la BANCA INTESA INTERNATIONAL, per pagare tangenti a politici ed amministratori sestesi, ivi incluso il DI LEVA, per ottenere illeciti 'favori'.

Per completezza, va precisato che, per gli stessi fatti, Il Comune di Sesto San Giovanni si costituiva parte civile nell'ambito del procedimento del quale si è detto, con atto in data 11 giugno 2012, preceduto da formale Delibera consiliare n. 150 del 3 maggio 2012.

Con memoria depositata in data 29.12.2014 si costituiva il Sig. DI LEVA, deducendo:

- l'inefficacia, ex art. 445, c.p.p., della sentenza n. 792/2012, atteso che ai sensi di detta norma "la sentenza (di applicazione pena su richiesta delle parti) non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi";

- di aver patteggiato, rinunciando così al giudizio dibattimentale, in quanto "costretto" a tale scelta dai risvolti emotivamente, per lui e per la propria famiglia, sconvolgenti di un processo mediatico, prima ancora che giudiziario, e quindi per risparmiare un calvario insopportabile a sé ed ai propri famigliari;

- la prescrizione dell'azione erariale, tanto con riguardo al danno da disservizio quanto relativamente al danno all'immagine, atteso che, ai sensi dell'art.17, comma 30 ter, del DL 78/09, la decorrenza del termine della prescrizione sarebbe del tutto indipendente dall'accertamento penale, e, nella vicenda per cui è causa, non sarebbe applicabile *ratione temporis* alcuna sospensione in quanto si sarebbe verificata una situazione esaurita (ai fini della prescrizione) ben prima dell'entrata in vigore del citato art.17, comma 30 ter, del D. L. 78/09 (risalendo i fatti di rilievo al 2006) o quantomeno tale sommando il periodo precedente l'avvio dell'inchiesta penale e quello successivo al passaggio in giudicato della Sentenza, avendo solo efficacia sospensiva (e non interruttiva) la pendenza del procedimento penale;

- che mancherebbe ogni prova a suffragio delle fantasiose contestazioni operate in sede penale, e in specie dei versamenti asseritamente effettuati in favore del convenuto, così come sarebbe nulla più che un'insinuazione quella relativa all'assunzione della figlia del DI LEVA (circostanza che nelle vicende giudiziarie avrebbe rilevato solo al fine di indurre il Sig. Di Leva a patteggiare la pena per evitare fossero colpiti dai riflettori mediatici propri famigliari), considerate le qualità della Signora Di Leva Tania, giornalista assunta a progetto per rivestire il ruolo assegnatole presso lo Studio Magni, in funzione dell'attività poi effettivamente svolta;

- che, per il preteso compiacente rilascio di pratiche edilizie, alcuna contestazione può essere mossa al convenuto, in quanto esponente politico, come tale estraneo all'attività di gestione, e oltre tutto anche assessore privo di delega specifica, come sarebbe comprovato dalla circostanza che tutte le concessioni indiziate sono a firma della Sig.ra Sostaro che partecipava alla cura dell'istruttoria assieme al dirigente del Settore e apponeva la sua sottoscrizione dopo l'approvazione delle relative pratiche da parte del Consiglio Comunale;

- le incongruenze nei flussi finanziari rilevate dalla Guardia di Finanza troverebbero agevole spiegazione nella circostanza che, nel 2008, il comune datore di lavoro del DI LEVA e della consorte ha proposto ad entrambi l'esodo anticipato dal lavoro con riconoscimento in loro favore del pagamento dei contributi INPS e della retribuzione fino al raggiungimento dell'età pensionabile, con l'aggiunta di TFR e liquidazioni FOPEN (fondo pensioni elettrici accumulato con trattenute sugli stipendi), per un totale, sommato alle somme indicate nella tabella di pag. 11 dell'atto di citazione ovvero euro 164.869,00, di euro 517.359,00 - ben superiore alla somma di euro 415.000,00 indicata come sospetta dalla Procura;

- riguardo al preteso danno da disservizio, che la nota del Comune di Sesto San Giovanni 23.10.2013, addotta dalla Procura attrice a prova di questa specifica posta, sarebbe priva di rilievo e di efficacia probatoria, trattandosi di argomenti non supportati da alcun elemento oggettivo, né le condotte imputate al Di Leva potrebbero avere attinenza causale con la situazione descritta

dall'Ente o con le spese che questo afferma, senza provarlo, di aver dovuto sostenere per ripristinare una corretta funzionalità della cosa pubblica, potendo risultare spiegabili, in alternativa, come attinenti a prassi più generali radicatesi nel Comune di Sesto, come in altri Comuni, e comunque frutto di più mancanze imputabili a più soggetti, sicché il DI LEVA potrebbe, al limite, risponderne solo in minima parte e non certo in via solidale con altri responsabili estranei al presente giudizio; in ogni caso, ferma restando la già contestata portata confessoria delle dichiarazioni del DI LEVA potrebbe semmai venire in rilievo, tutt'al più (ed in via estremamente subordinata e prudenziale per eccesso), di una somma non superiore ad euro 110.000,00, con ogni ulteriore conseguenza, anche in termini di *quantum*, in tema di danni all'immagine;

- riguardo alla perizia dell'Arch. Rimoldi, che non trattasi di CTU, come indicato dalla Procura, ma di CTP, proveniente come tale da una parte del processo penale ed oggi fatta propria da una parte del processo civile - contabile; attribuire natura di CTU alle Relazioni stilate su incarico della Procura significherebbe, ad avviso della difesa, violare il principio del contraddittorio oltre a quello del giusto processo, sicché la stessa deve a suo dire considerarsi inutilizzabile;

- l'inattendibilità del Di Caterina, che sarebbe comprovata dagli esiti dell'approfondimento istruttorio che avrebbero evidenziato i reali confini della vicenda "Di Leva", ben differenti da quelli rappresentati dal medesimo Di Caterina al quale, pertanto, non si deve credere non essendo stato creduto, nei termini da questi invero riversati in atti, nemmeno dal PM penale, che ha ridimensionato la portata accusatoria degli elementi a carico del Di Leva;

- riguardo al versamento in favore del DI LEVA di somme di denaro provenienti da conti esteri riconducibili alle due società Shorelake e Getraco né tantomeno dal conto corrente Banca Intesa International acceso dal Di Caterina in Lussemburgo, nessuna conferma è emersa, specie in ordine alla presenza fra i beneficiari del convenuto, sicché nessun argomento, nemmeno indiziario, potrebbe desumersi da tali circostanze assunte come non provate e non vere;

- l'errore logico prima ancora che giuridico consistente nel determinare la somma dovuta a titolo di asserito danno da disservizio in conseguenza della durata dell'incarico amministrativo del prevenuto (nella specie, dal 1985 al 2011, con varie declinazioni), anziché con riguardo esclusivamente ai fatti contestati;

- l'errore giuridico di invocare presunzioni non riconosciute dal nostro ordinamento giuridico, atteso che il danno da disservizio, se c'è, va provato, non potendo la P.A. sfuggire ai principi civilistici che disciplinano la prova del pregiudizio ed i relativi obblighi risarcitori sostituendo tali principi con presunzioni estranee al nostro ordinamento giuridico;

- la completa assenza di prova in ordine al "*mancato raggiungimento delle utilità che erano state previste per un determinato servizio*" così come in ordine agli asseriti "*maggiori costi sopportati per la riorganizzazione dello stesso*", prova necessaria anche alla luce della giurisprudenza contabile che riconduce il relativo diritto risarcitorio ad un "*costo negativo di gestione*", e nella specie mancante - nonostante il lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Comune di Sesto, il cui asserito costo sarebbe fra l'altro ingiusto e singolare addebitare, oltre tutto in via esclusiva, al DI LEVA - anche perché proprio i parametri di valutazione dei livelli di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa che si assume violata sarebbero tali da non far emergere presso il Comune di Sesto San Giovanni situazioni anomale o difformi rispetto alla media degli standard rilevabili presso i Comuni del territorio nazionale, né sarebbe emersa la prova di spese investite dall'Amministrazione Comunale per la riorganizzazione dell'attività amministrativa né che siano

rimasti frustrati i risultati programmati in favore della collettività;

- riguardo al danno all'immagine, premesso che ad aver avuto eco è stata l'inchiesta e non la condanna del Di Leva, avendo la prima coinvolto personaggi illustri a livello politico nazionale (con il rischio di far pagare al Di Leva il danno all'immagine derivato al Comune di Sesto in considerazione del fatto che gli amministratori diversi dal Di Leva sono personaggi di spicco anche della vita politica nazionale), non può confondersi il clamore procurato dagli aspetti mediatici della vicenda con la fondatezza delle accuse mosse sul piano giudiziario, né appare equo imputare ad uno solo dei soggetti coinvolti il danno all'immagine che si asserisce recato all'Ente per effetto della vicenda che coinvolge persone ulteriori rispetto al deducente;
- sempre riguardo al danno all'immagine, attese le caratteristiche proprie della sentenza di patteggiamento, che nella ritenuta assenza di accertamento giudiziario in ordine alla somma che si assume percepita dal Di Leva, l'indicazione della medesima in euro 128.400,00 da parte della Procura attrice rimane in ogni caso indimostrata, dovendo essere provata ricorrendo ad elementi diversi dalla sentenza di patteggiamento;
- ulteriormente con riferimento al danno all'immagine, che sarebbe inapplicabile al caso di specie l'art. 1, comma 62, della l.n. 190/2012, in quanto sopravvenuta rispetto ai fatti per cui è causa, di talché andrebbero in ogni caso applicati gli ordinari previgenti criteri di quantificazione, temperati da una congrua applicazione del potere riduttivo, e senza considerare in ogni caso quelle inerenti il preteso acquisto di una vettura a carico del Magni;
- da ultimo, che in ipotesi di condanna andrà considerato, in senso deduttivo, l'avvenuto versamento da parte del Di Leva della somma di euro 100.000,00; da parte della Sig.ra Sostaro della somma di euro 100.000,00 e da parte del Sig. Magni dell'ulteriore somma di euro 500.000,00, risultandone subordinata la stessa ammissibilità ai riti alternativi richiesti, ed oggetto tutte di confisca;
- che siffatte somme andranno senz'altro scomputate anche dalla condanna che avesse a conseguire in capo alla Sig.ra Sostaro, oggetto di richiesta risarcitoria assimilabile a quella indirizzata al Sig. Di Leva, di talché la difesa chiede altresì la riunione dei due procedimenti parallelamente pendenti, in ragione di principi di economia processuale e, ancor più, di giustizia, onde evitare contrasto (o duplicato) di giudicato in relazione all'asserito danno da disservizio.

Con atto depositato in data 24.12.2014, il Comune di Sesto San Giovanni - già costituitosi parte civile nel processo penale definito dalla menzionata sentenza di patteggiamento - interveniva nel presente giudizio, *ad adiuvandum* della Procura regionale, ai sensi degli artt. 47 del RD n. 1038/1933 e 105 cpc., e, invocando sul punto la giurisprudenza di questa Corte (in particolare, sez. II appello, sent. n. 241/2004), confermava quanto sostenuto in citazione ed insisteva per la conseguente condanna del convenuto.

Nell'atto di intervento del Comune, in particolare, si aderiva all'enucleazione delle poste di danno (all'immagine, derivante dalla percezione di utilità illecite, da disservizio, e, infine, da distrazione delle energie lavorative) indicate in citazione, così come alla loro quantificazione, salvo per quanto si dirà a proposito della posta inerente il danno da disservizio, ad opera dell'organo requirente.

Riguardo al contestato danno da disservizio, infatti, le difese del Comune puntualizzavano come esso sarebbe stato stimato in modo davvero prudentiale dalla Procura attrice, sebbene consistito, nel caso del Di Leva, responsabile "politico" dello sportello unico dell'edilizia, in una scorretta gestione amministrativa (declinantesi come mancato rispetto delle tempistiche previste, violazione della normativa di settore e conflitto di interessi), nell'ambito della quale - come confermato dalla CT dell'arch. Rimordi - qualità, speditezza dell'azione amministrativa ed efficienza per l'utenza

sarebbero state asservite all'interesse privato. Ciò avrebbe costretto il Comune a sostenere oneri per gli accertamenti necessari ad assicurare il ripristino della normalità amministrativa.

Si avanzavano, da ultimo, richieste istruttorie, in particolare si instava affinché si ammettesse prova per testi.

All'udienza del 14.1.2015, a seguito della costituzione ad adiuvandum del Comune di Sesto San Giovanni, depositata il giorno 24.12.2014, la difesa del convenuto richiedeva termine per controdedurre, che veniva accordato dal Collegio.

Con memoria del 26.1.2015, la difesa del convenuto ribadiva che:

- la decisione di addivenire al patteggiamento sarebbe stata dettata unicamente dal desiderio di porre fine allo stato di carcerazione preventiva, sicché non potrebbe aver valore confessorio di una responsabilità; aggiungeva che in vicende giudiziarie come quella del c.d. "Sistema Sesto", contraddistinte da una eco assordante ed assillante sui mass media, il modo più semplice di "abbassare i toni" è, notoriamente, patteggiare;
- quanto appena detto troverebbe piena conferma negli accadimenti degli ultimi giorni, atteso che, nel corso del processo penale a carico del Sig. Filippo Penati, il 20.1.2015 l'accusa (di cui sono titolari proprio i PP.MM. Mapelli e Macchia, autori delle indagini riversate in questo procedimento), l'Arch. Sarno ha ritrattato, dichiarando come le sue accuse contro Penati, pronunciate nell'interrogatorio del 4.2.2013, gli fossero apparse ad un certo punto come "*l'unico modo per uscire di galera dopo cinque mesi e mezzo*"
- uscirebbe dunque confermato, da questo sviluppo del procedimento collegato, che l'intero impianto accusatorio si fonderebbe, oltre che su presunte confessioni maturate nel contesto di cui si è appena detto, null'altro che su dichiarazioni di persone (Di Caterina e Pasini) di dubbia attendibilità e tutt'altro che disinteressate;
- in ragione di ciò, attesa la rilevanza delle emergenze del processo collegato che si sta celebrando nei confronti dell'ex Sindaco Penati, la difesa del convenuto dichiarava di ritenere imprescindibile l'acquisizione dei relativi atti e chiedeva a questo collegio di valutare l'opportunità di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico del Sig. Penati Filippo, vicenda più generale dalla quale è stata stralciata la posizione del Sig. Di Leva;
- che la somma di euro 415.000,00 - transitata sui conti correnti del Di Leva e della moglie in quell'esatto periodo - e ritenuta l'unica di provenienza illecita, è invece riconducibile a transazioni assolutamente lecite, tracciabili, che attengono alla posizione lavorativa del convenuto e del suo coniuge;
- la C.T. svolta dall'arch. Rimoldi non ha, invero, portato ad alcun concreto accertamento in ordine al lamentato disservizio, come emergerebbe dalla prodotta Consulenza Tecnica a firma Arch. Alfredo Viganò datata 12.4.2012, resa su incarico dell'Arch. Magni e depositata contestualmente alla formalizzazione del patteggiamento del coimputato;
- alcuna delle pratiche edilizie che la Procura assume essere state viziate dai pretesi comportamenti illeciti del convenuto sarebbe in realtà irregolare;
- riguardo alle richieste istruttorie avanzate dal Comune, si oppone alla prova per testi, occorrendo nel caso di specie, semmai, idonea CTU.

All'udienza del 18.2.2015, la Procura attrice insisteva nella propria prospettazione accusatoria, contestando la dedotta prescrizione, la pretesa assenza di prova dei versamenti e dell'assunzione (della figlia del convenuto) in contestazione, sottolineando il particolare valore della confessione resa dal medesimo convenuto, in quanto successiva al suo "patteggiamento". Di contro, la difesa del convenuto rinnovava la richiesta assolutoria, illustrando le argomentazioni sviluppate nella

memoria anzidetta, insistendo in particolare sul difetto di prova delle dazioni illecite per cui si controverte e sulla computabilità, ai fini dell'eventuale risarcimento, di quanto confiscato in sede penale in caso di eventuale condanna nella presente sede. Indi, il patrono del Comune intervenuto precisava che della somma confiscata alla data odierna nulla risultava versato all'ente locale, e ribadiva il peculiare valore, giuridico e logico, delle ammissioni fatte dal convenuto in sede di patteggiamento (tenuto anche conto del fatto che egli avrebbe potuto scegliere il rito abbreviato, in sede penale, che consente, per così dire, di non entrare nel merito della vicenda contestata). In replica, il PM di udienza ribadiva che al Di Leva si contesta in ultima analisi di aver con la sua condotta impedito al Comune di Sesto San Giovanni, nel settore rimesso alla sua responsabilità politica in qualità di assessore, di operare "normalmente", determinando fra l'altro un danno da disservizio declinantesi in due componenti: una soggettiva, a valutazione equitativa (assumendo come termine comparativo il modo nel quale lo Sportello unico dell'edilizia avrebbe potuto funzionare senza i condizionamenti derivanti dall'ingerenza del convenuto), e l'altra di tipo oggettivo, da quantificarsi, sulla scorta di quanto stabilito da Sez. II, sent. n. 253/2014, assumendo come metro il costo dell'audit e della Commissione speciale insediata dal Comune. Terminata l'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, il Collegio, benché non sia oggetto di contestazione tra le parti, ritiene di dover affermare l'ammissibilità dell'intervento in giudizio del Comune di Sesto San Giovanni. A tal proposito, è opportuno precisare che **l'intervento di terzi nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti è disciplinato dall'art. 47 R.D. n. 1038/1933, il quale, in particolare, specifica che: "Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione".**

Tanto premesso, in riferimento ai casi di intervento volontario, la giurisprudenza contabile ha più volte chiarito che vanno ritenuti generalmente inammissibili sia l'intervento adesivo principale da parte dell'Ente di appartenenza del convenuto (che cioè pretenda di escludere una concorrente responsabilità con l'agente), sia l'intervento adesivo autonomo (Sez. II, n. 164/1992), nella considerazione che in tali casi si introdurrebbe un elemento nuovo nel giudizio. È stato, invece, ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente, giacché esso non amplia il "thema decidendum". Pertanto, ormai, consolidata giurisprudenza di questa Corte (ivi inclusa questa Sezione: *ex multis*, v. sent. n. 426/2012), in presenza di un interesse qualificato e concreto, ritiene ammissibile un intervento "ad adiuvandum" dell'azione obbligatoria del P.M. contabile, come nel caso di specie. Per quanto precede il Collegio ammette, quindi, l'intervento adesivo dipendente del Comune di Sesto San Giovanni, in quanto diretto a tutelare gli interessi patrimoniali e reputazionali della comunità locale e del relativo ente esponenziale.

2. Non essendovi ulteriori questioni in rito da delibare, va delibata la dedotta eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

L'eccezione va parzialmente rigettata, tanto con riguardo al **danno da disservizio quanto relativamente al danno all'immagine.** **Da quest'ultimo punto di vista, va puntualizzato che siffatta posta di danno non è perseguibile dalla Procura contabile sino al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, ai sensi dell'art.17, comma 30 ter, del DL 78/09, applicabile *ratione temporis* alla vicenda che ne occupa non essendosi verificata alcuna situazione esaurita, ai fini della prescrizione, ben prima dell'entrata in vigore di detta ultima norma, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del convenuto. Questo perché, anche ove si volesse accedere alla tesi difensiva che i fatti di rilievo risalirebbero al solo 2006 (a dispetto dell'incontrovertibile**

circostanza che almeno per il delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 319, 321 del codice penale, il patteggiamento è stato richiesto per fatti commessi in Sesto San Giovanni dal 2006 al 2009, come da citata sentenza del GIP del Tribunale di Monza n. 792/2012), **rimane fermo che, per consolidato orientamento di questa Corte, nei casi di illeciti con rilevanza penale la prescrizione riprende a decorrere dalla data del decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice per l'udienza preliminare, che presuppone la cessazione del segreto istruttorio e la comunicazione prevista dall'art. 129 disp. att. c.p.p.** (ex aliis: sez. I, n. 651/2009; sez. II, n. 353/2014; sez. III, n. 104/2010 e, da ultimo, sez. II, n. 392/2015). Nella specie, il rinvio a giudizio è datato 14.3.2012.

Inoltre, va ricordato che il **Comune di Sesto San Giovanni si è costituito parte civile nell'ambito del procedimento penale pendente, con atto in data 11 giugno 2012, preceduto da formale Delibera consiliare n. 150 del 3 maggio 2012.**

Ciò detto, l'azione erariale deve in forza di quanto esposto considerarsi prescritta riguardo all'intervallo di tempo fra l'autunno 2006 e il 13.3.2007, di talché, per diretta conseguenza, la domanda attrice è:

- inammissibile, per i fatti indicati al punto A) della citata sentenza del GIP del Tribunale di Monza n. 792/2012 (delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 321 del codice penale, commesso in Sesto San Giovanni nell'autunno 2006);
- parzialmente inammissibile, con specifico riguardo all'intervallo di tempo fra l'autunno 2006 e il 13.3.2007, riguardo ai fatti indicati ai punti E) ed F) della medesima sentenza, come da premessa della presente decisione, senza peraltro che ciò produca effetti sulla quantificazione del danno operata dalla Procura attrice, tenuto conto di quanto emerge dalla ricostruzione effettuata dalla detta sent. del GIP del Tribunale di Monza n. 792/2012,

3. Non ravvisandosi carenze istruttorie che possano rendere utile l'accoglimento delle relative richieste avanzate dalla difesa della convenuta e da quella del Comune interveniente, né essendovi ragioni cogenti in favore dell'avanzata richiesta di riunione del presente giudizio con quello n. 28070 a carico della sig.ra Sostaro, a ruolo nella stessa udienza ed avente ad oggetto gli stessi fatti per cui è causa nella presente sede, si osserva - nel merito - quanto segue.

Non vi possono anzitutto essere dubbi sull'attribuibilità al Di Leva delle condotte **produttive di danno erariale contestate in questa sede, in forza della sentenza del GIP del Tribunale di Monza, ex art. 444 c.p.p., n. 792/2012.**

Al riguardo, è noto che la sentenza penale di 'patteggiamento', ex art. 444 c.p.p., pur non facendo stato nei giudizi civili ed amministrativi, costituisce - unitamente agli atti del relativo fascicolo - una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del giudice in ordine agli effetti dell'accertamento penale nei giudizi restitutori e da risarcimento di danno. Tuttavia, è prevalente, anche nell'ambito delle Sezioni di appello di questa Corte, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena va equiparata ad una "tacita ammissione di colpevolezza" (Sez. I, n. 809/2012) e che, in particolare dopo la modifica dell'art. 445 c.p.p. da parte dell'art. 2 L. 27 marzo 2001, n. 97, assimila la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ad un elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione (Sez. I, n. 809/2012; analogamente, Sez. II, n. 387/2010; Sez. I, n. 412/2010 e nn. 24 e 404 del 2008).

Il citato orientamento è confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione per cui "La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento)

costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova" (ex plurimis Cass., n. 6668 del 2011 e n. 4193 del 2003 e Cass., SS.UU. Civili, n. 5756 del 2012).

La più volte menzionata sentenza del GIP del Tribunale di Monza, n. 792/2012 va dunque considerata quale specifico ed univoco elemento di prova della commissione dei fatti contestati al convenuto, qualora questi, come nella specie, non abbia allegato o dedotto le ragioni per cui, benché innocente, abbia in concreto ritenuto di avvalersi del "patteggiamento" (per questa Sezione, ex multis, si v. nn. 63/2015, 378/2012 e n. 376/2012).

Del resto, come chiarito da questa Sezione in altra occasione (sent. n. 63/2015), ciò è la conseguenza tipica della natura pattizia dell'accordo e della scelta - come acutamente osservato all'udienza dal patrono del Comune interveniente - di non procedere ad una *plena cognitio*, ovvero una restrizione delle esigenze di accertamento della verità reale a sostegno della necessità di garantire un consolidamento ed una staticità inattaccabile al *decisum* concordemente richiesto dalle parti. Da questo punto di vista, la scelta, personalissima e insindacabile, di chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cpp tende a far assumere una particolare colorazione alla richiesta dell'imputato di patteggiamento della pena. Detto altrimenti, se è vero che detta richiesta non può assumere valore confessorio in senso tecnico, e non può pertanto costituire - di per sé sola - elemento di prova della sua colpevolezza (fermo restando che la sentenza patteggiata in tanto può essere emessa in quanto il giudice penale non abbia riscontrato elementi sufficienti per il proscioglimento dell'imputato: art.129 cpp), sarebbe arduo ritenere non significativa, per quanto qui interessa, la scelta di non chiedere, pur essendo questa possibilità ormai ammessa dal nostro ordinamento, il rito abbreviato.

Nella specie, oltre tutto, a determinare questa peculiare colorazione sta anche la circostanza, sottolineata dalla Procura attrice, che l'odierno convenuto ha reso ammissioni che confermano la sua responsabilità per i fatti qui in contestazione anche successivamente al e al di fuori del patteggiamento (si v. verbale della deposizione del teste Di Leva del 5.11.2013 nel distinto procedimento penale NRG Trib. n. 64/13, in atti), quando, dunque, l'atto a valore confessorio non poteva più essere credibilmente considerato una strategia difensiva dettata dall'intendimento di sottrarsi più rapidamente possibile alla condizione di privazione della libertà personale.

Anche in ordine all'elemento psicologico, l'accertamento della realizzazione del delitto di **corruzione ex art. 319 c.p. implica di riflesso l'acclaramento del dolo nell'esecuzione delle azioni produttive di danno in questa sede in contestazione.**

Quanto alle poste di danno legate dal necessario nesso di causalità alle condotte contestate dalla Procura attrice al Di Leva, nella sua cennata qualità di responsabile politico, in quanto assessore titolare della relativa delega, del settore ricomprendente lo Sportello Unico dell'edilizia (nodo nevralgico di tutte le iniziative di realizzazione edilizia tanto nel Comune di Sesto quanto in ogni altro Comune italiano), valga quanto segue.

Riguardo al danno da disservizio contestato al convenuto, per come prospettato in citazione, il Collegio ritiene che esso sussista e coincida con gli oneri sostenuti dal Comune di Sesto per lo svolgimento delle verifiche e indagini sotto la direzione della Commissione speciale insediata ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di funzionamento del relativo Consiglio comunale, da quantificarsi, complessivamente, in conformità al principio di proporzionalità, e, con specifico riferimento al convenuto (rispetto agli altri fattori concausali), nella misura pari al 70% del totale.

E' infatti di tutta evidenza che è senz'altro consentito all'ente locale di insediare un organo straordinario (come tale, estraneo all'organizzazione stabile degli uffici definita con idonea fonte normativa da ciascun ente, nonché investito di una missione per sua natura contingente e di limitata durata nel tempo) per fare luce su fatti (nella specie, oltretutto) penalmente rilevanti, a tutela dei propri interessi patrimoniali e reputazionali. Del resto, sono gli stessi statuti (o, come nella specie, regolamenti) comunali a prevedere, diffusamente, la possibilità di istituire commissioni di verifica e/o indagine al "*fine di interesse pubblico, di acclarare eventuali responsabilità nella gestione*" di risorse pubbliche (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, sent. n. 1016/2009).

Di tal ché appare ammissibile e ragionevole addebitare (nei limiti, come si dirà, del principio costituzionale di proporzionalità, operante anche in materia di finanza pubblica: da ultimo, in tal senso, v. Corte cost., sent. n. 10/2015) l'importo delle spese implicate da dette verifiche e/o indagini a chi abbia dato causa alla loro necessità, laddove, naturalmente, l'ipotesi di addebito in cui essa sia esitata in sede amministrativa trovi conforto nella conseguente ipotesi accusatoria elevata dalla Procura regionale presso questa Corte.

Ne consegue che, limitatamente agli oneri connessi alle verifiche e/o indagini svolte sotto la direzione della Commissione speciale di cui si è detto, risulta sufficientemente provata la sussistenza del dedotto danno da disservizio - danno che si verifica in conseguenza ad un pregiudizio arrecato al buon andamento della P.A. derivante dalla "*disutilità della spesa*" in tal modo sostenuta (Sez. Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2012 e n. 47 del 20 gennaio 2011) - non tanto e non solo per aver distolto in maniera significativa il personale dalle altre mansioni proprie della struttura, impedendo per conseguenza il raggiungimento di finalità diverse e prioritarie, ma soprattutto per aver costretto il personale - nel quadro delle attività di indagine svolte dalla Commissione anzidetta - all'ampia opera di revisione delle pratiche già trattate dalla Sig.ra Sostaro, evocata a giudizio nell'odierna udienza nel parallelo giudizio n. 28070 per i medesimi fatti, che ha costretto alcuni dipendenti ad occuparsi, con picchi sino al 90% del loro impegno, di detta revisione e, di riflesso a rallentare l'attività di istruzione di nuove pratiche (per tutte, si v. le dichiarazioni del personale del Comune di Sesto rese al Sost. Proc. Dr. Cerioni, come da verbale di accertamento diretto del 7.11.2013).

Sul punto, il Collegio ritiene necessario chiarire che fra le possibili declinazioni del danno da disservizio perseguibile dinanzi a questa Corte v'è anche quella, avente pari dignità rispetto alle altre, che prende la forma di una intenzionale discriminazione da parte del pubblico funzionario fra le pratiche da istruire, a seconda che si tratti di questioni o affari considerati, secondo personalistici (e come tali inammissibili) punti di vista, "*maggiori*" o "*minori*", oppure la forma della necessitata concentrazione dell'attenzione (come nella specie accaduto durante le operazioni di revisione compiute in costanza di operatività della Commissione d'indagine di cui si è detto) sulle pratiche già istruite dalla persona sotto inchiesta, e come tali indiziate di essere state essere pure gestite in modo irregolare, piuttosto che su quelle nuove (la cui istruttoria si trova per conseguenza a subire degli evitabili rallentamenti).

In ambedue i casi, il principio che viene calpestato è quello dell'ordine naturale di trattazione delle istanze dell'utenza, secondo cioè l'ordine di arrivo, principio - riaffermato da ultimo con l'art. 12, comma 1, penultimo periodo, DPR n. 62/2013, non applicabile tuttavia alla vicenda per cui è causa, *ratione temporis* - che il sistema eleva a regola generale, in quanto derivante dal superiore principio di eguaglianza/imparzialità dei cittadini-utenti di cui all'art. 3 Cost., e da quello di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., salve, ovviamente, le diversificate necessità di completamento dell'istruttoria che possono nei singoli casi influire anche incisivamente sui tempi di conclusione di

ciascun procedimento.

Di questo essenziale principio è espressione, fra le altre, anche l'emblematica figura – prima impostasi in via pretoria con la forza delle cose e poi divenuta *ius receptum* con l'art. 2-bis della l. n. 241/1990 – del danno da ritardo, legato alla pregnante teorica della certezza dei tempi dell'agire della PA, che eleva condivisibilmente il tempo (del procedimento amministrativo, e, quindi, dell'azione pubblica) a “bene della vita”, in senso economico e giuridico, e spinge la giurisprudenza ad affermare univocamente che «Ogni cittadino e ogni impresa hanno diritto ad avere risposta dalle amministrazioni alle proprie istanze nel termine normativamente determinato e ciò proprio al fine di programmare le proprie attività e i propri investimenti; un inatteso ritardo da parte della P.A. nel fornire una risposta può condizionare la convenienza economica di determinati investimenti, senza però che tali successive scelte possano incidere sulla risarcibilità di un danno già verificatosi» (ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1739/2011).

In sintesi, il tema dell'ordine naturale di trattazione della pratiche da istruire (*rectius*, delle domande di servizi provenienti dal cittadino-utente) è strettamente legato ai principi costituzionali di eguaglianza/imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.) e si riflette sull'aspetto, oggi strategico, della certezza dei tempi dell'agire della PA. Da questo punto di vista, coglie nel segno anche il Comune interveniente nell'osservare che in vicende come quella per cui è causa rileva non tanto il numero delle pratiche edilizie la cui istruttoria si è svolta irregolarmente per effetto della condotta illecita del funzionario che si è lasciato corrompere, bensì il fatto in sé dell'asservimento all'interesse privato della funzione pubblica da esso svolta.

Non a caso anche la Cassazione (sez. VI pen., sent. n. 1777/2005) ha detto con estrema chiarezza che ai fini della consumazione del reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p. rileva anche la violazione dell'art. 13, comma 5, DPR n. 3/1957, che impone al pubblico impiegato di trattare gli affari attribuiti alla sua competenza “tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico” (precepto, questo, che ha visto di recente confermata la sua attualità mercé il già citato art. 12, comma 1, penultimo periodo, DPR n. 62/2013).

Norme, queste, espressive di un principio più generale alfine ribadito e sistematizzato con l'art. 2, comma 9, l. n. 241/1990, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 35/2012, per cui “La ... tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”. A ciò consegue, oggi, il rovesciamento dell'impostazione tradizionale, la quale – ancora nel 2011 – tendeva a fare leva sui “diversi presupposti normativi del giudizio disciplinare, nella fattispecie concluso a norma dell'art. 80, comma 3 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, rispetto a quello di responsabilità, affidato alla Corte dei Conti dall'art. 1, comma 1, della legge 14.1.1994, n. 20, come successivamente modificata ed integrata: per quest'ultimo giudizio, infatti, entrano in discussione questioni di danno erariale, per le quali il pubblico dipendente è chiamato a rispondere solo per omissioni o fatti commessi con dolo o colpa grave, mentre sul piano disciplinare rilevano, per quanto qui interessa, anche profili di grave negligenza, o irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari, o ancora di inosservanza dei doveri di ufficio, il cui apprezzamento è rimesso alla discrezionale valutazione dell'organo amministrativo competente” (così, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5914/2011).

Ne consegue, sulla scorta di quanto sin qui esposto, che se è ormai pacifico che il tempo (del procedimento amministrativo, e, quindi, dell'azione pubblica) è “bene della vita”, in senso economico e giuridico, come certificato dal citato art. 2, comma 9, della l. n. 241/1990 (anche in rapporto al disposto dell'art. 2-bis della medesima legge), l'intenzionale alterazione – come nel caso del comportamento contestato dalla Procura attrice all'odierno convenuto – dell' “ordine di

trattazione degli affari” è, oggi, tema che attiene anche alla responsabilità per danno erariale piuttosto che a quella solamente disciplinare.

Del resto, sta eloquentemente a confermarlo, da ultimo, l’art. 16, comma 1, secondo periodo, del citato DRP n. 62/2013, ancorché esso pure non applicabile al caso che ne occupa, sempre *ratione temporis* (“*Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.*”).

Tutto ciò premesso e considerato, che nella specie vi fosse un “rapporto privilegiato” fra il convenuto e alcuni imprenditori e professionisti (pagg. 50, 51 e 52 della citazione), che assicurava a questi ultimi un “canale preferenziale”, accelerato, per i loro progetti all’esame dello Sportello Unico per l’Edilizia, almeno dal 2006 al 2010, stanno a dimostrarlo fra l’altro le dichiarazioni rese dall’arch. Gilardi (v. verbale di audizione del 7.11.2013 dinanzi al Pm contabile, in atti), nonché le dirette ammissioni del convenuto (non solo in sede di patteggiamento, bensì anche nella citata deposizione successiva a quest’ultimo, in data 5.11.2013) sulle dazioni illecite nei suoi confronti.

E’ dunque acclarato che, abusando della qualità di assessore all’Edilizia privata del Comune di Sesto San Giovanni, e, come tale, di responsabile politico del settore in seno alla Giunta, si ingerisse (come confermano ad es. le risultanze dell’intercettazione del 23.2.2011, in atti) nella conduzione dell’attività amministrativa, alternandone il naturale corso. Così come deve considerarsi acquisito che egli abbia ricevuto le dazioni illecite di cui alla sent. del GIP del Tribunale di Monza, n. 792/2012 (ulteriormente confermate, fra l’altro, dalla mancata indicazione della provenienza delle rilevanti somme di cui ai versamenti bancari in contanti contestati al convenuto durante il menzionato interrogatorio del 5.11.2013, nonostante le reiterate richieste di chiarimenti al rivoltegli).

Tutto ciò premesso, per quanto ora attiene agli aspetti propriamente quantificatori, ritiene il Collegio che, a fronte della stima degli oneri economici in concreto sopportati dal Comune di Sesto a titolo di danno da disservizio, complessivamente quantificati dalla Procura attrice, in via equitativa, in euro 200.000,00, questa somma - avuto riguardo alle dimensioni della struttura organizzativa del Comune di Sesto, al volume (desumibile come detto dalle dichiarazioni della geom. Maffini e dell’arch. Riganti di cui al verbale di accertamento diretto del 7.11.2013) delle attività di verifica e/o indagine svolte sotto la direzione della Commissione speciale - vada rideterminata. Considerando tutte queste specifiche circostanze, infatti, ad avviso di questo Giudice la spesa da ritenersi congrua (nel rispetto del principio di proporzionalità di cui si è detto) per lo svolgimento delle verifiche e/o indagini sotto la direzione della Commissione speciale insediata dal Comune di Sesto è stimabile, sempre in via equitativa, in euro 100.000,00, che sono da considerare addebitabili all’odierno convenuto (tenuto conto dell’incidenza di altri fattori concausali, e in particolare del ruolo non meramente esecutivo della geom. Sostaro, evocata a giudizio nel procedimento n. 28070, come detto a ruolo esso pure nell’odierna udienza), nella misura pari al 70% del totale, quindi di euro 70.000,00.

Sul punto, il Collegio osserva che le dichiarazioni del Pasini (verbale di interrogatorio del 4.11.2011, n. 1057) rendono effettivamente credibile che la Sostaro agisse seguendo le indicazioni dell’assessore Di Leva, in tal veste responsabile politico - all’interno dell’amministrazione comunale - del settore edilizio, il che, se vale a ridimensionarne (senza naturalmente azzerarla) la portata del ruolo decisionale e/o propulsivo di quest’ultima nell’ambito del SUAP, conferma il

livello e l'intensità dell'ingerenza del Di Leva nella conduzione degli affari amministrativi, il che conduce a considerare equo quantificare nel 70% dell'importo complessivo della posta di danno di che trattasi, come sopra stimato in via equitativa.

4. Con riferimento, infine, al danno all'immagine, ad avviso del Collegio esso sussiste, alla luce anche di un ampio e perdurante risalto mediatico della vicenda (che come per vero di rado accade ha condotto persino a coniare spregiative locuzioni, quale, nella specie, "sistema Sesto", ad indicare una metodica illecita collaudata e immanente), e si presume, come da L. n. 190/2012 (come detto applicabile *ratione temporis* alla vicenda per cui è causa, attesa la natura meramente processuale, e non già sostanziale, della disposizione *de qua*: così, da ultimo, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 63/2015), pari al doppio di quanto effettivamente introitato illecitamente dal convenuto.

Sul punto, appare opportuno evidenziare che, in termini generali, questa Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi dall'indirizzo al riguardo fatto proprio dalla Corte costituzionale (ord. n. 219/2011), ad avviso della quale: "*...una volta rinvenuta una giustificazione alla previsione che impone la sussistenza di una sentenza di condanna per uno dei reati sopra indicati, è ragionevole che il legislatore abbia richiesto che tale sentenza acquisisca il crisma della definitività prima che inizi il procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa derivante dalla lesione dell'immagine dell'amministrazione; che quanto sin qui esposto giustifica la diversità di trattamento giuridico tra le ipotesi di responsabilità per danno patrimoniale, che non richiede la sussistenza di una sentenza di condanna passata in cosa giudicata, e quelle per responsabilità per lesione dell'immagine dell'amministrazione*".

Nell'ambito delle declinazioni puntuali di questo preclaro assunto, è noto che la giurisprudenza contabile (*ex plurimis*, I Sez., n. 379/2014), nell'interpretare il suddetto richiamo all'art. 7 L. n. 97/2001, ritiene sufficiente, per la contestazione del danno d'immagine, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., purché divenuta irrevocabile, in quanto equiparata ad una pronuncia di condanna (ex art. 445, comma 1 bis c.p.p.).

Ne consegue che, nella specie, sussiste quella sentenza irrevocabile di condanna richiesta dall'art. 7 della legge n. 97/2001, cui fa rinvio l'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, modificato dal d.l. n. 103/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2009.

Ciò detto, è noto che la c.d. legge Severino (n. 190/2012), dal contenuto ampio e articolato, ha fra l'altro realizzato un'importante innovazione in tema di danno all'immagine della PA. In particolare, l'art. 1, comma 62, ha inserito nell'art. 1, della legge n. 20/1994, il comma 1-sexies, a tenore del quale "*1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".

La norma è chiara, nel forfetizzare il danno da risarcire presumendolo pari al doppio "*della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*", fermo restando che l'importo della tangente percepita non può costituire limite assoluto al potere-dovere del giudice di tenere conto della particolarità del caso concreto, onde evitare il rischio che una meccanica applicazione di esso si traduca in un risarcimento non proporzionato alla entità della lesione subita dall'amministrazione (così, da ultimo, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 63/2015).

Peraltro, trattandosi di vicenda che ha avuto ampio risalto mediatico, con conseguente clamor fori c.d. esterno, oltre che interno, appare appropriato richiamare quella recente giurisprudenza (Sez. Veneto, sent. n. 80/2012) che ha precisato che <<*al fine della quantificazione del danno in esame soccorrono i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 10/QM/2003 e ripresi*

dalla giurisprudenza contabile successiva, nonché quelli individuati dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, nella recente sentenza n. 15208/2010 ed in particolare:

- 1) la qualifica apicale nell'ente di appartenenza posseduta dal convenuto al momento del commesso illecito;*
- 2) il notevole disvalore sociale connesso alla gravità del reato unitamente all'entità della pena inflitta;*
- 3) la diffusione della notizia criminis da parte dei mass media ed il rilievo e clamore destato nell'opinione pubblica dalla vicenda>>.*

Facendo applicazione di simili paradigmi nel caso specifico, preso atto che nella sentenza di patteggiamento si dà conto della percezione di pari a 128.400, e tenuto conto della peculiare gravità della condotta illecita e correlativamente degli effetti lesivi che ne sono conseguiti (considerato in particolare il ruolo esponenziale svolto dal convenuto, circostanza che per sua natura tende inevitabilmente ad amplificare nella collettività la percezione della perdita di prestigio, credibilità e autorevolezza subita dall'amministrazione), l'effetto della presunzione relativa di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 19/1994, non impedito da evidenze ostative per quanto in atti, conduce ad un risarcimento finale pari ad euro 256.800,00.

5.Quanto, infine, all'incidenza delle somme indicate in atti come oggetto di provvedimenti di confisca, le stesse - anche in considerazione del titolo giuridico completamente differente della confisca (restitutorio, verso lo Stato) rispetto alla sentenza di condanna della Corte dei conti (risarcitorio, in favore della specifica amministrazione danneggiata) - non potranno essere comunque dedotte dal risarcimento stabilito dalla presente sentenza.

Ad avviso di questa Corte (v. da ultimo Sez. I, n. 1011/2013), la confisca penale (di cui agli articoli 236 e 240 c.p.) è infatti una misura di sicurezza patrimoniale che tende a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'espropriazione a favore dello Stato di cose che, provenendo da fatti illeciti penali o che siano in altra guisa collegate alla loro esecuzione, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del reato; ha quindi per oggetto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Dunque, come si vede, finalità e ambiti operativi del tutto distinti dal (completo ed esatto) risarcimento patrimoniale, cui tende per sua natura la sentenza giuscontabile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in favore del Comune di Sesto San Giovanni, si liquidano in euro

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Procura con l'indicato atto di citazione, condanna il convenuto Pasqualino Di Leva a risarcire al Comune di Sesto San Giovanni la somma di complessivi euro 326.800,00, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono al soccombenza e, in favore del Comune di Sesto San Giovanni, si liquidano in € 1135/55 (millecentotrentacinque/55)

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.2.2015.

L'ESTENSORE

Dr. Massimiliano Atelli

Deposito in Segreteria il 31/07/2015

IL PRESIDENTE

Dr. Claudio Galtieri